

Prot. n 232/11

Roma, 24 giugno 2011

A tutti i Dirigenti Sindacali CONFISAL-UNSA Beni Culturali
A tutte le R.S.U. CONFISAL-UNSA Beni Culturali
A tutti i lavoratori del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

LORO SEDI

COMUNICATO N.31/11

INCONTRO DI CONTRATTAZIONE NAZIONALE

Si comunica che il giorno **27 giugno 2011**, alle ore **10,00**, presso la sala delle riunioni (Sala antistante il Salone del Consiglio nazionale), si svolgerà la riunione con il seguente ordine del giorno:

Contrattazione:

1. Verifiche progetti di apertura straordinaria "1° Maggio 2011" e "Notte dei Musei 2011";
2. Proroga accordo applicazione dell'art. 12, comma 3 del CCIM.
3. Superamento delle turnazioni festive da 1/3 al 50%;
4. Avvio esame problematica concernente il profilo professionale dell'operatore alla vigilanza.

Informazione:

1. Spese di missione;
2. Flessibilità tra i profili all'interno dell'area - Passaggi orizzontali;
5. Avvio discussione in merito alla regolamentazione degli Incentivi alla progettazione (2%) di cui all'art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006;
6. Personale Ente teatrale italiano ed Ente tabacchi;
7. Avvio esame problematica concernente i Profili professionali di "Funzionario restauratore" e di "Assistente tecnico"

Il relativo materiale sarà successivamente trasmesso.

Inoltre, alle ore **16,30**, presso la sala delle riunioni si svolgerà la riunione sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno

Informativa

1. Bozza del codice etico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
2. Bozza decreto di modifica al DM 20 luglio 2009.

Si allega il relativo materiale.

Cordiali saluti.



A Ministro
per i Beni e le Attività Culturali

**ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI DIRIGENZIALI DI LIVELLO NON GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA DEL MINISTERO PER I
BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**

VISTO l'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, il quale prevede l'emanazione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 4, comma 4, che prevede che all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonché alla distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, concernente regolamento recante modifiche ai decreti presidenziali di riorganizzazione del Ministero e di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali;

VISTO il decreto ministeriale 20 luglio 2009 concernente l'articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni e le attività culturali;

VISTI i decreti ministeriali in data 7 ottobre 2008 concernenti l'organizzazione ed il funzionamento degli istituti centrali e degli istituti dotati di autonomia speciale previsti, rispettivamente, dall'art. 15, commi 1 e 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni;



A Ministro
per i Beni e le Attività Culturali

RILEVATA l'esigenza di modificare l'allegato n. 3 del predetto D.M. 20 luglio 2009 al fine di chiarire meglio le attribuzioni spettanti ai suddetti Uffici e garantire in tal modo una maggiore efficienza nella conclusione dei relativi procedimenti;

SENTITE le organizzazioni sindacali nella riunione del _____;

DECRETA:

Art. 1

1. L'allegato n. 3 del decreto ministeriale 20 luglio 2009 è così modificato:

a) alla voce Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale, Servizio I, all'ottavo periodo, nella terza locuzione, dopo la parola: "svolge" sono aggiunte le seguenti: "studi e";

b) alla voce Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale, Servizio II, il terzo periodo ed il quinto periodo sono abrogati;

c) alla voce Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale, Servizio III, al secondo periodo è aggiunto, infine, il seguente: "Il Servizio provvede al monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi contenuti nei programmi di spesa ordinari e straordinari.";

d) alla voce Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale, Servizio IV, al secondo periodo è aggiunto, infine, il seguente: "Il Servizio provvede a tutte le attività necessarie per la copertura assicurativa della responsabilità civile del personale dirigente, compresa l'adozione degli atti contabili e la trattazione del contenzioso e delle questioni giuridiche attinenti a tale materia.";

e) alla voce Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale, le attribuzioni relativi al Servizio VI, sono così riformulate: "Il Servizio cura le attività concernenti il contenzioso del lavoro sia nell'ambito della giustizia ordinaria che di quella amministrativa; in particolare cura le attività connesse alle controversie riguardanti lo stato giuridico, economico e di carriera del personale del Ministero; cura le relazioni con l'Avvocatura generale dello Stato e l'istruttoria del contenzioso attraverso l'elaborazione delle memorie difensive. Il Servizio cura, inoltre, gli adempimenti relativi alla nomina dei rappresentanti dell'Amministrazione in giudizio e nelle sedi di conciliazione ed esercita il coordinamento dell'attività di rappresentanza a livello nazionale.

Il Servizio fornisce il supporto e la consulenza giuridico-amministrativa nelle materie di competenza della Direzione generale agli uffici ed agli istituti del Ministero.

Il Servizio provvede agli adempimenti in materia di procedimenti e sanzioni disciplinari; cura le attività connesse al recupero dei crediti per danno all'Erario, derivanti da decisioni di condanna della Corte dei conti per responsabilità patrimoniale; cura il pagamento delle spese per liti, risarcimenti ed accessori relativo al personale della Direzione generale per l'organizzazione, gli



A Ministro
per i Beni e le Attività Culturali

affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale, degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, del Segretariato generale e delle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici; cura, altresì, il pagamento delle spese per liti, risarcimenti ed accessori relativo al contenzioso concernente gli atti emanati dalla Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale e del Segretariato generale; provvede alle attività istruttorie relative ai rimborsi delle spese di patrocinio legale relative al contenzioso del personale del Ministero; cura il pagamento delle spese di patrocinio legale relative al contenzioso del personale della Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale, degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, del Segretariato generale e delle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici.

Il Servizio provvede ai fermi amministrativi e alle successive richieste di liberatoria.”;

f) alla voce Direzione generale per le antichità, Servizio I, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: “Il Servizio cura l'istruttoria ed il pagamento delle spese per liti, risarcimenti ed accessori nonché il rimborso delle spese di patrocinio legale relative al contenzioso del personale della Direzione generale. Il Servizio cura, altresì, il pagamento delle spese per liti, risarcimenti ed accessori relativo al contenzioso concernente gli atti emanati dalla Direzione generale, dagli Istituti nazionali di cui all'articolo 15 e dagli organi periferici di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 e successive modificazioni, afferenti alla Direzione generale medesima.”;

g) alla voce Direzione generale, per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea, Servizio I, il settimo periodo è sostituito dai seguenti: “Il Servizio cura l'istruttoria ed il pagamento delle spese per liti, risarcimenti ed accessori nonché il rimborso delle spese di patrocinio legale relative al contenzioso del personale della Direzione generale. Il Servizio cura, altresì, il pagamento delle spese per liti, risarcimenti ed accessori relativo al contenzioso concernente gli atti emanati dalla Direzione generale, dagli Istituti centrali e nazionali di cui all'articolo 15 e dagli organi periferici di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 e successive modificazioni, afferenti alla Direzione generale medesima.”;

h) alla voce Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, Servizio I, il ventiquattresimo periodo è sostituito dai seguenti: “Il Servizio cura l'istruttoria ed il pagamento delle spese per liti, risarcimenti ed accessori nonché il rimborso delle spese di patrocinio legale relative al contenzioso del personale della Direzione generale. Il Servizio cura, altresì, il pagamento delle spese per liti, risarcimenti ed accessori relativo al contenzioso concernente gli atti emanati dalla Direzione generale.”;

i) alla voce Direzione generale per gli archivi, Servizio I, il settimo periodo è sostituito dai seguenti: “Il Servizio cura l'istruttoria ed il pagamento delle spese per liti, risarcimenti ed accessori nonché il rimborso delle spese di patrocinio legale relative al contenzioso del personale della Direzione generale. Il Servizio cura, altresì, il pagamento delle spese per liti, risarcimenti ed accessori relativo al contenzioso concernente gli atti emanati dalla Direzione generale, dagli Istituti centrali di cui all'articolo 15 e dagli organi periferici di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 e successive modificazioni, afferenti alla Direzione generale medesima.”;



A Ministro
per i Beni e le Attività Culturali

l) alla voce Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore, Servizio I, dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: "Il Servizio cura l'istruttoria ed il pagamento delle spese per liti, risarcimenti ed accessori nonché il rimborso delle spese di patrocinio legale relative al contenzioso del personale della Direzione generale. Il Servizio cura, altresì, il pagamento delle spese per liti, risarcimenti ed accessori relativo al contenzioso concernente gli atti emanati dalla Direzione generale, dagli Istituti centrali di cui all'articolo 15 e dagli organi periferici di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 e successive modificazioni, afferenti alla Direzione generale medesima.";

m) alla voce Direzione generale per il cinema, Servizio I, al quarto periodo la locuzione: "l'istruttoria ai fini del pagamento delle spese per liti, risarcimenti ed accessori da parte della Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale." è sostituita dalle seguenti: "cura l'istruttoria ed il pagamento delle spese per liti, risarcimenti ed accessori nonché il rimborso delle spese di patrocinio legale relative al contenzioso del personale della Direzione generale per il cinema e della Direzione generale per lo spettacolo dal vivo; cura, altresì, il pagamento delle spese per liti, risarcimenti ed accessori relativo al contenzioso concernente gli atti emanati dalla Direzione generale per il cinema e dalla Direzione generale per lo spettacolo dal vivo.".

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo.

Roma,

IL MINISTRO



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

CODICE ETICO DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Art.1 Obiettivi e finalità del Codice

I contenuti del presente Codice rappresentano i principi fondamentali cui si ispira il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (d'ora in poi MiBAC) e costituiscono altresì integrazioni e specificazioni degli obblighi generali di diligenza, imparzialità, integrità e correttezza che qualificano l'adempimento delle prestazioni lavorative ed il comportamento nell'ambiente di lavoro.

L'osservanza dei principi e dei valori in esso contenuti è di fondamentale importanza per il buon funzionamento, l'affidabilità e l'immagine del Ministero.

Art. 2. Destinatari

Il Codice si applica ai dipendenti che operano presso il MiBAC, anche in posizione di fuori ruolo, comando, distacco o a tempo determinato, nonché ai dirigenti di prima e di seconda fascia, agli esperti ed alle persone che a qualunque titolo collaborano con il Ministero.

Art.3. Pubblicità

Gli obblighi di pubblicità e notifica del Codice, anche ai sensi dell' art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, sono assolti, in via alternativa, con :

- a) affissione presso l'Albo dell'Ufficio in luogo ben visibile e accessibile, ai dipendenti ed all'utenza, in prossimità dell'ingresso;
- b) invio, con la posta elettronica a cura del titolare dell'ufficio centrale o periferico, ai lavoratori assegnati alla struttura;

c) consegna di esemplare del Codice ai lavoratori nuovi assunti, all'atto della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, quale parte integrante dello stesso;

d) inserimento, quale allegato integrante del contratto di esecuzione del lavoro, di fornitura o di servizio o dell'incarico, anche a titolo gratuito, conferiti all'atto della sottoscrizione per i soggetti che, a qualunque titolo, collaborano con il MiBAC.

Il Codice, che è parte integrante del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero, nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito".

Art. 4.

Principi generali e norme di comportamento

La reputazione e credibilità del MiBAC è una risorsa immateriale inestimabile, la cui immagine può essere lesa da comportamenti e attività incompatibili con il Codice.

Chi opera presso il Ministero, tenendo conto dei ruoli, delle posizioni organizzative e delle relative responsabilità rivestiti, assicura, con i comportamenti e nell'espletamento delle attività, l'integrità e l'accrescimento della credibilità e reputazione del MiBAC.

Chi opera presso il Ministero, con professionalità, competenza, sollecitudine, cortesia, trasparenza, correttezza ed imparzialità, assicura la soddisfazione delle aspettative degli *stakeholder*.

I principi e le norme di comportamento a cui deve adeguarsi chi opera presso il Ministero sono i seguenti:

a) Trasparenza ed integrità

Nelle amministrazioni pubbliche, la circolazione delle notizie, l'accessibilità agli atti, i controlli istituzionali e quelli sociali delle attività possono prevenire eventuali corrottele.

La legalità e lo sviluppo dell'integrità, come in un binomio inscindibile in un rapporto causa-effetto, sono indissolubilmente legati alla trasparenza amministrativa.

Chi opera presso il Ministero è tenuto ad avere un comportamento rispettoso della personalità e della dignità altrui.

I rapporti con gli utenti devono essere improntati alla massima disponibilità e collaborazione in modo da favorire il più alto grado di fiducia e credibilità del MiBAC.

Chi opera presso il Ministero non accetta, né effettua per sé o per altri, pressioni, segnalazioni o sollecitazioni comunque dirette ad influire indebitamente sul normale svolgimento delle attività tecniche e amministrative e si astiene dal sollecitare raccomandazioni esterne e interne volte ad influire indebitamente sul rapporto di lavoro o comunque ad assicurarsi indebiti privilegi in tale ambito.

Il Ministero, nell'ottica della trasparenza amministrativa e del leale ed aperto confronto con gli utenti ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

b) Indipendenza, obiettività ed imparzialità

Chi opera presso il Ministero adegua i propri comportamenti in modo tale da:

- operare nel rispetto delle leggi contribuendo alla realizzazione della missione assegnata;
- sottrarsi ad ogni illegittimo condizionamento delle forze politiche, dei gruppi di pressione o di chiunque tenti di influenzarne indebitamente l'operato;
- assolvere ai compiti loro affidati senza privilegiare interessi privati o personali;
- adempiere ai compiti loro assegnati garantendo la necessaria obiettività nel raccogliere, valutare e comunicare le informazioni, nel ponderare i fatti rilevanti e nel formulare il proprio giudizio.

c) Conflitti di interesse

Chi opera presso il Ministero, nello svolgimento dei propri incarichi o funzioni, deve evitare qualsiasi situazione che possa dar luogo a conflitti d'interesse attuale, potenziale o anche apparente.

In particolare, è obbligato, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di incompatibilità dei dipendenti pubblici, a portare a conoscenza del proprio superiore tutte le situazioni o attività in cui potrebbe essere titolare, direttamente o indirettamente, di interessi in conflitto con quelli del MiBAC.

Chi opera presso il Ministero, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo, o conviventi che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio d'appartenenza o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti.

Chi opera presso il Ministero non può svolgere incarichi aggiuntivi che abbiano impatto negativo sull'assolvimento dei propri doveri, che risultino anche solo potenzialmente confliggenti con gli interessi tutelati dall'Amministrazione o che comportino nocumento all'immagine del MiBAC. I dipendenti sono tenuti ad osservare le norme in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi, previste dal D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni relative alle attività non consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, contenute nel decreto interministeriale 5 giugno 1998¹.

¹ Si riporta, di seguito, per completezza informativa, il D.I. 5 giugno 1998 (in Gazz. Uff., 23 febbraio 1999, n. 44).

“Attività non consentite ai dipendenti del Ministero per i beni culturali e ambientali con rapporto di lavoro a tempo parziale, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali”.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI,

di concerto con

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA:

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 29 dicembre 1988, n. 554;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;

Visto l'art. 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 maggio 1995;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed in particolare i commi 56-61 dell'art. 1;

Vista la circolare esplicativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica n. 3 del 19 febbraio 1997;

Visto il decreto-legge n. 79 del 28 marzo 1997, convertito nella legge del 28 maggio 1997, n. 140;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 450;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1996;

Considerato di dover individuare le attività che, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, sono comunque non consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale;

Decreta:

Art. 1 - Non sono consentite, in via generale, ai dipendenti del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno, attività tecnico-professionali ricadenti su aree e beni vincolati ai sensi delle leggi n. 1089/1939, n. 1497/1939, n. 431/1985, D.P.R. n. 1409/1963, che siano esplicitate nell'ambito territoriale di competenza dell'ufficio di appartenenza.

Art. 2 - Non sono consentite le attività che interferiscono con i compiti istituzionali, di seguito indicate:

1. elaborare e/o realizzare progetti di restauro e attività di conservazione su beni di interesse ambientale, archeologico, architettonico, artistico e storico, nell'ambito di competenza dell'ufficio di appartenenza;
2. esercitare comunque e dovunque il commercio di beni soggetti a leggi e strumenti di tutela nazionali e internazionali;

Nel corso dei due anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro con il Ministero, i dirigenti appartenenti ai ruoli dirigenziali delle Amministrazioni statali, non intrattengono, direttamente o indirettamente, rapporti di lavoro, di collaborazione o di consulenza con soggetti operanti nei settori di competenza del Ministero stesso, presso i quali abbiano precedentemente esercitato funzioni di vigilanza, di controllo ovvero abbiano stipulato contratti o formulato pareri su contratti a favore dei soggetti presso i quali intendono svolgere attività.

d) Obbligo di astensione

Chi opera presso il Ministero si astiene dall'assumere o dal concorrere ad assumere decisioni nonché dal compiere atti che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi finanziari e non finanziari propri, del coniuge, di conviventi, di parenti entro il 4° grado o affini entro il 2° grado.

Si astiene in ogni altro caso in cui esistano ragioni di convenienza.

Il dipendente, ove ricorrano i presupposti di cui ai commi precedenti, ne dà comunicazione scritta al superiore gerarchico che decide sull'astensione.

Nelle situazioni che riguardano i Direttori Generali, centrali e periferici, la comunicazione va data al Segretario Generale che decide sull'astensione.

Nelle situazioni che riguardano il Segretario Generale, la comunicazione va data all'organo di vertice politico che decide sull'astensione.

e) Riservatezza

Chi opera presso il Ministero si impegna ad osservare il principio della riservatezza. In particolare, è tenuto a non fornire informazioni sui contenuti di attività, decisioni da assumere e provvedimenti relativi a procedimenti in corso, prima che siano stati ufficialmente deliberati e comunicati formalmente alle parti. Inoltre, chi opera presso il Ministero è tenuto a non utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi con l'esercizio della propria attività e a prestare la dovuta diligenza e attenzione anche alla loro divulgazione involontaria.

Il personale che, in nome dell'Amministrazione, intrattiene rapporti con altre amministrazioni, enti e organismi, anche comunitari e internazionali, all'estero o in Italia, è tenuto a non riportare e a non utilizzare, al di fuori del mandato di rappresentanza ricevuto, le informazioni acquisite in ragione di tali rapporti o comunque classificate come riservate.

f) Rapporti con i mezzi di informazione e attività di comunicazione.

-
3. effettuare lavori di ordinamento, censimento, catalogazione presso biblioteche di enti sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione o presso istituti che ricevono contributi dall' amministrazione, qualunque sia la loro dislocazione sul territorio;
 4. effettuare riordinamento di fondi documentari appartenenti a enti e privati o elaborare o realizzare progetti di restauro su di essi da parte del personale in servizio presso la Soprintendenza archivistica che esercita la vigilanza sui precitati soggetti;
 5. essere titolari, impiegati o consulenti presso società o ditte che forniscono prestazioni d'opera, beni e/o servizi all'amministrazione, in tutto il territorio nazionale;
 6. essere consulenti o periti nei casi in cui è controparte l'amministrazione di appartenenza, in tutto il territorio nazionale.

Art. 3 - Ai sensi del D.L. 28.3.1997, n. 79, convertito con modifiche dalla legge 28.5.1997, n. 140, ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionali non possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche; gli stessi non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione.

Art. 4 - Al dipendente direttamente interessato è fatto obbligo di segnalare eventuali conflitti, anche potenziali, che insorgessero durante l'esercizio di una attività a tempo parziale già autorizzata.

Chi opera presso il Ministero si astiene dal divulgare ai mezzi di informazione le notizie connesse allo svolgimento delle attività lavorative e dal rilasciare dichiarazioni pubbliche che per le forme o i contenuti possano comunque nuocere all'Amministrazione, ledendone l'immagine o il prestigio o compromettendone l'efficienza e l'efficacia.

Le attività di informazione si realizzano, così come previsto dalla Legge 7 giugno 2000 n.150, attraverso il portavoce dell'organo di vertice politico dell'amministrazione e dall'ufficio stampa; le attività di comunicazione attraverso l'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, nonché attraverso eventuali analoghe strutture.

g) Pubblicazioni e partecipazione a iniziative culturali

Ferma restando la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca, chi opera presso il Ministero, nella partecipazione a convegni, seminari, dibattiti, corsi di formazione e nelle pubblicazioni che vertono su materie istituzionali è tenuto a precisare che le opinioni espresse hanno carattere personale e non impegnano in alcun modo la responsabilità del MiBAC.

Il dipendente che intenda utilizzare a scopi scientifici o intellettuali dati in possesso della propria Amministrazione comunica preventivamente al proprio superiore gerarchico le informazioni che ritiene di utilizzare, per consentire di verificare l'esclusione della violazione di diritti di proprietà di terzi.

h) Correttezza

Chi opera presso il Ministero impronta la propria attività all'equità, ragionevolezza ed obiettività, motivando adeguatamente le proprie scelte.

i) Informatizzazione

Chi opera presso il Ministero, in base a quanto previsto dal Codice dell'amministrazione digitale, riconosce ai cittadini e alle imprese il diritto all'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con il MiBAC, alla partecipazione al procedimento amministrativo informatico, all'effettuazione dei pagamenti con modalità informatiche, all'utilizzo della posta elettronica certificata e, nei rapporti interni e con le altre P.A., dialoga mediante l'uso delle tecnologie informatiche.

Chi opera presso il Ministero, nello svolgimento del proprio lavoro e nell'ambito delle proprie responsabilità, registra ed elabora i dati e le informazioni istituzionali in modo completo, corretto, adeguato e tempestivo, garantendo la corretta applicazione delle procedure a tutela dell'integrità e veridicità dei dati, di cui deve essere documentato in ogni momento la tracciabilità, il controllo e la replicabilità.

Le informazioni che confluiscono nei report periodici e nella contabilità sono conformi ai principi di trasparenza, correttezza ed accuratezza.

l) Rapporti con il pubblico

I dipendenti sono tenuti ad indossare abiti non in contrasto con l'ordine pubblico ed il buon costume e, comunque, compatibili con la dignità ed il prestigio della Amministrazione. Se addetti a servizi che comportino il contatto con il pubblico, i lavoratori sono, altresì, tenuti ad indossare un cartellino che ne consenta la identificazione, nonché a vestire la divisa ove prevista.

I lavoratori devono, inoltre, astenersi dal turpiloquio o, comunque, da un linguaggio non consono al servizio da essi svolto.

Nei rapporti con gli utenti sono tenuti alla massima disponibilità ed all'applicazione delle misure di semplificazione dell'attività amministrativa in modo da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione.

m) Tutela della persona e pari opportunità.

Chi opera presso il Ministero si astiene da qualsiasi forma di discriminazione e di molestia per motivi riguardanti la razza, la religione, il sesso, l'età, le tendenze sessuali, l'invalidità ed altri aspetti di carattere personale non correlati all'attività lavorativa.

Chi opera presso il Ministero osserva i principi sulle pari opportunità in ambiente di lavoro evitando qualsiasi discriminazione fra uomini e donne nell'attribuzione delle qualifiche, delle mansioni e nella progressione della carriera.

n) Protezione della salute

Chi opera presso il Ministero, nell'ambito delle funzioni e responsabilità affidate, adotta o contribuisce ad adottare le misure necessarie per proteggere l'integrità fisica e psicologica delle persone e ad utilizzare, ove previsto, i presidi antinfortunistici.

o) Regali ed omaggi

Chi opera presso il Ministero non accetta, per sé e per altri, beni materiali, quali regali o denaro, né beni immateriali o servizi e sconti per l'acquisto di tali beni o servizi o qualsiasi altra utilità, diretta o indiretta, da soggetti (persone, Amministrazioni, Enti, Società) in qualsiasi modo interessati dall'attività del MiBAC che eccedano il modico valore.

I regali e gli omaggi di modico valore ricevuti, non devono comunque compromettere l'indipendenza di giudizio, la correttezza operativa, l'integrità e la reputazione del dipendente e in ogni caso devono essere tali da non essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio.

p) Utilizzo delle risorse

Chi opera presso il Ministero è tenuto a operare con diligenza per tutelare i beni del MiBAC, attraverso comportamenti responsabili e in linea con le direttive emanate per regolamentarne l'utilizzo, documentando con precisione il loro impiego. In particolare, chi opera presso il Ministero deve:

- utilizzare con scrupolo e parsimonia i beni a loro affidati;
- evitare utilizzi impropri dei beni che possano essere causa di danno o di riduzione di efficienza, o comunque in contrasto con l'interesse del MiBAC e con le regole di utilizzo eco-sostenibile delle risorse;
- non utilizzare, a fini privati, materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio;
- procedere ai pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture seguendo, di norma, l'ordine cronologico di accettazione delle fatture e nei tempi indicati dalle normative vigenti e nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità.

Per quanto riguarda le applicazioni informatiche, è tenuto a:

- adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza, al fine di non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici;
- non inviare messaggi di posta elettronica minatori e ingiuriosi, non esprimere commenti inappropriati che possano recare offesa alla persona e/o danno all'immagine del MiBAC;
- non navigare su siti internet con contenuti indecorosi e offensivi.

Chi opera presso il Ministero è responsabile della protezione e della conservazione dei beni dell'Amministrazione, materiali e immateriali (compresi i codici di accesso ai programmi ed agli strumenti informatici, avuti in affidamento per l'espletamento dei propri compiti, nonché del loro utilizzo in modo proprio e conforme ai fini istituzionali).

Art. 5.

Obblighi connessi alla valutazione dei risultati della performance.

I dirigenti ed i dipendenti forniscono all'Organismo Indipendente di Valutazione della performance tutte le notizie necessarie alla valutazione dei risultati conseguiti dall'ufficio presso il quale prestano servizio. L'informazione è resa con particolare riguardo a: modalità di svolgimento dell'attività dell'ufficio, qualità dei servizi prestati, benessere organizzativo, parità di trattamento tra le diverse categorie di utenti, agevole accesso agli uffici, specie per gli utenti diversamente abili, semplificazione e celerità delle procedure, osservanza dei termini prescritti per la conclusione delle procedure, sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni, applicazione del codice dell'amministrazione digitale, trasmissione ed aggiornamento dei dati e delle misure organizzative previste nel programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità.

Art.6.

Sistema sanzionatorio

Il presente Codice assume, oltre che valore etico, rilievo giuridico in quanto le relative prescrizioni contribuiscono a specificare e a precisare i comportamenti suscettibili di sanzioni ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo nazionale.

Per l'applicazione delle sanzioni, i soggetti competenti tengono conto delle prescrizioni del presente Codice, quali elementi di specificazione e di precisazione delle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo nazionale in materia disciplinare, con riferimento sia al personale non dirigente che al personale dirigente.

In coerenza con le previsioni di cui all'art. 55, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dal suddetto d.l.gs. 165/2001, come modificato ed integrato dal d.l.gs. 27.10.2009 n. 150. Ulteriori comportamenti sanzionabili per tutti i dipendenti sono inoltre definiti da specifiche disposizioni di legge, come, ad esempio, quelle connesse alla violazione della disciplina delle incompatibilità dei pubblici dipendenti, così come specificata e puntualizzata nel presente Codice.

Per l'applicazione delle sanzioni, restano comunque ferme le garanzie procedurali per i dipendenti previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Per quanto riguarda le violazioni a carico di soggetti che operano presso il Ministero con i quali non è costituito un rapporto di lavoro subordinato, la sanzione applicabile, in relazione alla gravità dei fatti contestati e secondo le leggi che regolano la materia, è la risoluzione del contratto, in forza delle specifiche clausole appositamente inserite all'interno dei contratti stessi.

Art.7.

Organi competenti ad irrogare le sanzioni

I dirigenti, nell'ambito delle funzioni affidate, hanno il compito di verificare e accertare eventuali violazioni dei doveri previsti nel presente Codice.

Ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia, il dirigente della struttura presso la quale il dipendente lavora applica direttamente le sanzioni disciplinari di sua competenza, nel rispetto della

procedura indicata dall'art. 55 ss. del D.L.vo 30.3.2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni.

A norma del predetto art. 55 ss., le infrazioni di maggiore gravità sono sanzionate dall'Ufficio procedimenti disciplinari (U.P.D.) costituito presso la Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale. A quest' ultimo Ufficio sono segnalati, dai dirigenti delle strutture, i fatti suscettibili di essere sanzionati.

Nel caso di soggetti con i quali non è costituito un rapporto di lavoro subordinato, le sanzioni previste, sino alla risoluzione del rapporto, sono applicate dal dirigente della struttura cui compete la gestione del contratto.

Art.8. Entrata in vigore

Il codice entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale ed è riesaminato con cadenza almeno annuale, ai fini del suo aggiornamento, sulla base dell'esperienza, di normative sopravvenute e di eventuali suggerimenti.

IL SEGRETARIO GENERALE